

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

TRIBUNALE CIVILE DI LAGONEGRO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO
DI CAUSA EX ART. 700 E 669-QUATER CPC E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

Il Professor Cioffredi Lucio Fausto CFFLFS64T19A131T elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Basilicata – Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

NONCHE' CONTRO QUALI CONTROINTERESSATI

Tutti i Docenti controinteressati che vedrebbero modificata la loro sede a seguito della modifica dell'assegnazione all'Odierno Ricorrente

FATTO

Il Ricorrente, ex titolare presso l'ITC "Nitti" con sede in Potenza nell'anno scolastico 14/15 veniva trasferito d'ufficio in quanto dichiarato soprannumerario e trasferito sulla DOP. Presentava ogni

anno, regolarmente, domanda di utilizzazione per ottenere il rientro nell'Istituto di precedente titolarità ma, non liberandosi alcuna cattedra nel su menzionato ITC veniva utilizzato presso l'Ambito II. Dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 il Ricorrente non solo non otteneva il rientro presso l'Istituto di ex titolarità, né tanto meno in un Istituto dello stesso Comune ma addirittura veniva spostato dall'Ambito II all'Ambito III ed assegnato all'Istituto Miraglia con sede in Lauria. Le anomalie non finiscono qui in quanto il Professor Robilotta Alessandro, titolare presso l'IIS Petruccelli con sede in Moliterno veniva spostato dall'Ambito III all'Ambito II, basando tale movimento sulla scorta del fatto che questi fosse trasferito per "*Rientro nel comune di ex titolarità*" ed assegnato all'IIS Fermi con sede in Muro Lucano. Ma il Professor Robilotta non era titolare a Moliterno?

Tale trasferimento di ambito risulta fortemente anomalo il quanto il punteggio del Professor Cioffredi (263) risulta essere più alto di quello del Professor Robilotta (245).

Basterebbe questa operazione a giustificare il presente Ricorso ma l'USP di Potenza, manifestando quasi una volontà di accanirsi nei confronti dell'Odierno Ricorrente, commette un ulteriore errore: in piena fase di assegnazioni provvisorie (e quindi dopo la chiusura della fase delle utilizzazioni) su posto resosi libero presso l'ITIS De Lorenzo con sede in Potenza a seguito di una assegnazione del Professor Di Maio alla Provincia di Salerno, riapre la fase delle utilizzazioni e, clamorosamente, invece di assegnare il posto resosi vacante al Professor Cioffredi, lo dà in utilizzazione al Professor

Colangelo Giuseppe che, per altro, ha un contratto part time e non copre pertanto tutto l'orario.

In tutto ciò le condizioni di salute del Ricorrente, già gravi, non fanno altro che peggiorare rendendo necessarie cure continuative a causa di infarto miocardico acuto che, unito al precedente quadro clinico non proprio roseo, gli rendono difficile per non dire impossibile il raggiungimento della sede illegittimamente assegnatagli.

DIRITTO

Il comportamento dell'USP di Potenza è stato fortemente e doppiamente lesivo dei diritti del Professor Cioffredi nonché in aperta violazione di ogni normativa vigente in materia.

Con quanto si va a dedurre si vuol dimostrare e mettere nella giusta luce sia gli errori di cui sopra sia le aperte violazioni di vari diritti del Ricorrente

A) Violazione del CCNI del Comparto scuola

1) Violazione dell'art. 13 punto II e V

Ricordiamo per primi a Noi stessi che il Punto II del CCNI del Comparto Scuola, firmato in data 11 aprile 2017, prevede che: "*Tutto il personale docente **trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo***"



al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Orbene appare palese da tale normativa che il Professor Cioffredi non doveva essere trasferito dall'Ambito II all'Ambito III essendosi liberato un posto nel predetto Ambito II che, invece, è stato erroneamente assegnato al Professor Robilotta il quale, a parte inversa, è stato trasferito dall'Ambito III all'Ambito II. Non è facile capire il perché di tali operazioni anche alla luce del diverso punteggio dei due Docenti pari a 263 per il Professor Cioffredi ed a 245 per il Professor Robilotta.

L'USP di Potenza non ha tenuto in nessun conto la precedenza spettante al Ricorrente il quale, nella sua veste di perdente posto con punteggio maggiore, aveva pieno diritto a vedersi riconoscere in assegnazione provvisoria una cattedra vacante in Ambito II e quindi nel Comune di Potenza corrispondente al Comune di ex titolarità.

A questo va aggiunto che nella tabella dei trasferimenti al Professor Robilotta viene riconosciuta come precedenza il "*Rientro nel comune di precedente titolarità*" quando poi nella stessa tabella viene dato atto che il medesimo era titolare presso l'Istituto Petruccelli di Moliterno quindi appartenente all'Ambito III.

Va ricordato poi che l'unico adempimento in capo al Ricorrente per poter usufruire dei benefici di legge era quello di presentare

domanda di utilizzazione per ciascun anno dell'ottennio successivo a quello della sua dichiarazione di perdente posto e la richiesta, come prima preferenza sulla scuola dalla quale è stato trasferiti d'ufficio.

A corroborare quanto sin qui dedotto vi sono le disposizioni del Punto V del medesimo art. 13 del CCNI il quale prevede: “ *Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, nella mobilità territoriale della propria provincia, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità a condizione che indichi tra le preferenze l'ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia. Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Detta precedenza opera esclusivamente per la tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o, se indica preferenze di ambito, sull'ambito comprendente tale comune o su tutti gli ambiti del comune purché espressi nelle preferenze. ”.*

Appare evidente che l'USP di Potenza ha commesso un grave errore nel trasferire di Ambito il Professor Cioffredi stante la disponibilità di un posto vacante presso l'Ambito II.

2) Violazione dell'art. 13 punto III

Benché le violazioni di legge sin qui illustrate possano ritenersi sufficienti all'accoglimento del presente giudizio si vuol mettere in luce un ulteriore aspetto della vicenda che qui ci occupa. In particolare ci si riferisce al Punto III del già più volte menzionato art. 13 del CCNI il quale prevede: “ *Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

Omissis

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo; “.

Orbene come già accennato il Professor Cioffredi ha subito un infarto miocardico acuto che ha fortemente minato il suo stato di salute. La gravità della sua patologia lo costringe a continui ricoveri in regime di day hospital sia per monitorare le sue condizioni di salute sia per poter curare la sua grave patologia. A dimostrazione di quanto sin qui dedotto vi sono vari certificati medici nonché l'attestazione di tutte le date dei predetti ricoveri che dimostrano chiaramente sia la gravità delle condizioni di salute del Ricorrente sia l'esigenza di sottoporsi a cure serie e continuative presso l'Ospedale San Carlo con sede in Potenza.

A questa difesa pare logico affermare che il quadro clinico del Professor Cioffredi non lo mette in condizione di affrontare ogni giorno il tragitto dalla sua abitazione alla sede assegnatali: un simile sforzo avrebbe conseguenze gravi, se non tragiche, sul suo quadro clinico

Ricordiamo per primi a Noi stessi che l'art. 32 Costituzione protegge il diritto alla salute dei cittadini riconducendolo alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione. La sua natura è duplice: costituisce un diritto fondamentale dell'individuo e tutela un interesse collettivo della società.

La formulazione di questo articolo configura la salute come fondamentale bene unitario della persona.

La portata garantistica di questo principio costituzionale si dovrebbe quindi esplicitare essenzialmente nelle scelte della legislazione e della Pubblica Amministrazione per la determinazione e l'approntamento delle misure necessarie.

Dall'art. 32 della Costituzione deriva dunque il diritto fondamentale dell'individuo ad essere curato gratuitamente nei limiti del possibile o, per lo meno, a potersi curare a proprie spese e, nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute.

Tale norma, è, precettiva nei confronti dello Stato, e quindi della PA, in quanto l'individuo, come cittadino, vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute.

Non pare di scorgere alcuna tutela dei diritti garantiti costituzionalmente al Professor Cioffredi da parte dell'USP di Potenza che, invece, ha leso e sta tutt'ora ledendo il suo diritto a farsi curare e, pertanto, a salvaguardare la propria salute.

B) VIOLAZIONE DELL'ORDINE DELLE FASI

Nell'ipotesi di CCNI utilizzazioni 2017/2018 c'è un'importata norma che specifica la sequenza operativa delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti.

Si tratta **dell'art.9 del suddetto contratto che al quarto comma prevede che:** " 4. *Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 3. L'Ufficio territorialmente competente che dispone un'assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.*"

Per cui l'allegato a cui bisogna fare riferimento per guardare **la sequenza operativa di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è l'allegato n.3 dell'ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017.** In tale allegato per esempio troviamo **come sequenza operativa n.38** si ha l'utilizzazione su posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero; mentre **la sequenza operativa n.39** è riservata alle assegnazioni provvisorie su posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia. In tal caso il personale beneficiario della precedenza ai sensi dell'art.8 viene trattato con priorità nell'ordine previsto. Appare chiaro pertanto che, una volta chiusa una sequenza operativa non la si potrà riaprire per nessuna ragione.

Tanto premesso si vuol puntualizzare che in data 03 settembre 2017 il Professor Cioffredi ha subito un ulteriore danno successivo all'assegnazione ad un Ambito territoriale diverso: in fase di Assegnazione provvisoria l'USP di Potenza, invece di assegnare a lui il posto resosi vacante presso l'ITIS De Lorenzo dopo un

trasferimento in fase di Assegnazione provvisoria fuori regione, vi trasferisce il Professor Colangelo il quale era stato utilizzato su tale posto l'anno precedente. Orbene appare palese a questa difesa che, vista la categorica scissione tra le varie fasi decise dal MIUR, è palese la violazione dei diritti dell'Odierno Ricorrente il quale si è visto sottrarre illegittimamente per la seconda volta la cattedra spettantegli.

Non si vede come possa l'USP di Potenza, dopo la chiusura delle fasi di utilizzazione riaprirla a proprio piacimento: **finita la sequenza operativa non si può tornare indietro**. Chiara dimostrazione che le operazioni sulle utilizzazioni erano concluse è lo stesso fatto che il posto resosi disponibile in fase di assegnazione derivava da altra assegnazione di docente alla Provincia di Salerno.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

a) Fumus boni iuris

Sussistono, nel caso di specie, entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda in via cautelare, in quanto la verosimiglianza dell'esistenza del diritto risulta provata da tutto quanto sin qui dedotto nonché dalla recente giurisprudenza in materia. Durante il tempo occorrente per ottenere una pronuncia di merito con un giudizio ordinario il Ricorrente potrebbe essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile ai sensi dell'art. 700 cpc.

Quanto al fumus boni iuris, non vi sono dubbi sul fatto che il Prof. Cioffredi debba vedersi riconoscere il diritto ad essere assegnato o

nell'Istituto di precedente titolarità o in un Istituto del medesimo comune.

Si è ampiamente dimostrato, con quanto dedotto nel corpo del Ricorso, che la normativa in materia è chiara: unica incombenza per il Ricorrente era quella di presentare domanda di utilizzazione. Nel contempo la presenza di un posto vacante in Ambito II, erroneamente assegnato ad altri, completa il quadro: il Professor Cioffredi ed il Professor Robilotta sono nelle identiche condizioni giuridiche solo che al primo viene negata l'assegnazione provvisoria al secondo, con minor punteggio, viene riconosciuta non si sa per quale ragione.

b) Periculum in mora

La sussistenza del periculum in mora è suffragata dal grave rischio alla salute in capo al Prof. Robilotta.

Ricordiamo per primi a Noi stessi che l'art. 32 della Costituzione protegge il diritto alla salute dei cittadini riconducendolo alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione. La sua natura è duplice: costituisce un diritto fondamentale dell'individuo e tutela un interesse collettivo della società configurando la salute come fondamentale bene unitario della persona.

La portata garantistica di questo principio costituzionale si dovrebbe quindi esplicitare essenzialmente nelle scelte della legislazione **e della Pubblica Amministrazione** per la determinazione e l'approntamento delle misure necessarie.

Dall'art. 32 della Costituzione deriva dunque il diritto fondamentale dell'individuo a potersi curare e, nel sancire la tutela della salute

come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute.

Tale norma, è, precettiva nei confronti dello Stato, e quindi della PA, in quanto l'individuo, come cittadino, vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute.

Se a quanto sin qui dedotto si aggiunge che alla base della Legge 104/92 vi è proprio la difesa del "più debole" appare chiaro che i diritti della Ricorrente vengono palesemente violati.

Il suo quadro clinico e, pertanto, il suo essere malato oncologico, mal si abbina ai lunghi spostamenti per raggiungere la sede assegnatale. Non c'è chi non veda come affrontare il richiesto spostamento da Potenza (ove il Ricorrente vive stabilmente) all'assegnata sede di Lauria non può che aggravare le sue condizioni di salute tanto più che, se parte Resistente avesse rispettato la normativa vigente in tema di trasferimenti ed assegnazioni, risulta lampante che, al momento della firma del contratto a tempo indeterminato, vi era una sede vacante in Ambito II.

Alla luce delle considerazioni su esposte, il Ricorrente come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, rassegna le seguenti conclusioni:
PREVIA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL'OPERATO DELL'USP DI POTENZA IN FASE DI ASSEGNAZIONE DI SEDE :

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare all'Amministrazione convenuta di assegnare al Professor Cioffredi la cattedra presso l'IIS Fermi con sede in Muro Lucano assegnata erroneamente al Professor Alessandro Robilotta;**
- **in via del tutto secondaria e subordinata assegnare al Professor Cioffredi la cattedra resasi vacante dopo i trasferimenti interprovinciali presso l'ITIS De Lorenzo con sede in Potenza erroneamente assegnata in utilizzazione al Professor Colangelo Giuseppe**
- **ordinare all'Amministrazione convenuta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla tutela della posizione giuridica del Ricorrente;**

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto del Ricorrente all'assegnazione presso una delle due sedi resesi vacanti in Ambito II, condannare l'Amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione

Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori e rimborso forfettario pari al 15% da distrarsi in favore di procuratore anticipatario.

Si dichiara che il valore del presente Ricorso è indeterminabile.

Potenza Lagonegro 20.10.2017

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

TRIBUNALE CIVILE DI LAGONEGRO

SEZIONE LAVORO

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c..p.c.

PER

Il Professor Cioffredi Lucio Fausto CFFLFS64T19A131T elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Basilicata – Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

NONCHE' CONTRO QUALI CONTROINTERESSATI

Tutti i Docenti controinteressati che vedrebbero modificata la loro sede a seguito della modifica dell'assegnazione all'Odierno Ricorrente

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia del Professor Cioffredi Lucio Fausto

PREMESSO

- Che il Ricorrente col presente Atto chiede l'assegnazione di una sede resasi disponibile in Ambito II in sede di svolgimento delle operazioni di mobilità e/o di assegnazione provvisoria;
- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti coloro che si vedrebbero mutare la propria sede di assegnazione provvisoria, la sede di trasferimento e/o revocare l'incarico su supplenza annuale;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la difficoltà nel reperire i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;

Tutto ciò premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra


CHIEDE

Studio Legale Galgano

All'ill.mo Giudice del Tribunale di Lagonegro – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

Potenza Lagonegro 20.10.2017


Avv. Antonio Giuseppe Galgano



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione Lavoro e Previdenza

r.g. 2148/2017

IL GIUDICE

dott. ssa Giusi Piscitelli;
designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso che precede;
letto l'art.700 e 669 quater c.p.c., nonché 414 e ss c.p.c.

fissa

ai sensi dell'art. 669 quater e 700 c.p.c. l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 19 dicembre 2017 ore 9.30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, disponendo che il procuratore di parte ricorrente provveda alla notifica ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 09.12.2017;

fissa

ex art.414 c.p.c. per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del 9.5.2018

Si autorizza la notifica ex art.151 c.p.c. a tutti i docenti controinteressati mediante pubblicazione del ricorso, del decreto autorizzativo nonché del decreto di fissazione sul sito web del MIUR, di cui si dovrà dare prova, nei termini di legge.

Si notifici al MIUR nel termine di legge a cura del ricorrente.

Manda la cancelleria

Lagonegro, 14.11.2017

IL GIUDICE

Dott. ssa Giusi Piscitelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 15-11-2017 unico 15-11-2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
BATTISTUZZI

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia del Professor Cioffredi Lucio Fausto, nel procedimento civile avente RG n. 2148/2017 pendente innanzi all'On.le Tribunale di Lagonegro

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , che la presente copia cartacea del Ricorso è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo cartaceo depositato presso il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro e che il Provvedimento di fissazione d'udienza a firma della Dottoressa Piscitelli, datato 14.11.2017 e riferentesi al Procedimento RG n. 2148/2017, è conforme alla copia informatica inviata tramite PEC e contenuta nel fascicolo informatico.

Avv. Antonio  Giuseppe Galgano